REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1661 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2023

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91 ([2]), (UE) 2021/1888 ([3]), (UE) 2022/109 ([4]) e (UE) 2022/110 ([5]) del Consiglio.

(2) I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090 ([6]), (UE) 2023/194 ([7]) e (UE) 2023/195 ([8]) del Consiglio.

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2022. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2023 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).
([3]) Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1).
([4]) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
([5]) Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).
([6]) Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1).
([7]) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
([8]) Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220).

(6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione ([9]) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca per alcuni stock nel 2022 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. Nel 2021 il Portogallo aveva superato il suo contingente di pesca per l'acciuga nelle zone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411). In seguito alla richiesta del Portogallo del 22 agosto 2022, la Commissione ha accettato di ripartire la detrazione nell'arco di due anni conformemente al punto 3, lettera a), della comunicazione della Commissione 2022/C 369/03 ([10]) («orientamenti»). Per il 2022 e il 2023 l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2458 della Commissione ([11]) prevede una detrazione annua pari a 1 477,376 tonnellate. Il 19 aprile 2023 il Portogallo, prevedendo di disporre di un contingente residuo sufficiente al termine della campagna di pesca 2022 per ANE/9/3411, ha chiesto alla Commissione di annullare la ripartizione su due anni della detrazione ad esso applicabile. La Commissione ha pertanto effettuato l'intera detrazione, pari a 2 954,752 tonnellate, compreso un fattore moltiplicatore di 1,40, dal contingente portoghese per la campagna di pesca 2022 per ANE/9/3411. Di conseguenza, non vi sono detrazioni in sospeso relative al contingente portoghese assegnato per la campagna di pesca 2023 per tale stock.

(7) Gli orientamenti hanno sostituito la comunicazione 2012/C 72/07 per adeguare, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni interessate. La raccomandazione 21-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali ([12]) e la raccomandazione 22-03 dell'ICCAT per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale ([13]) stabiliscono che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti applicando i fattori moltiplicatori) dovute ad un superamento accertato nel 2022 per lo stock di tonno obeso nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT) e per lo stock di pesce spada nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), entrambi gestiti dall'ICCAT, dovrebbero essere applicate solo nel 2024.

(8) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero ancora aver luogo a seguito dell'individuazione, per l'esercizio di detrazione in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(9) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2023 nei regolamenti (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 e (UE) 2023/195 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([9]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione, dell'11 ottobre 2022, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 67).

([10]) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3).

([11]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2458 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione (GU L 321 del 15.12.2022, pag. 10).

([12]) Raccomandazione 21-01 dell'ICCAT che sostituisce la raccomandazione 19-02 che sostituisce a sua volta la raccomandazione 16-01 relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali.

([13]) Raccomandazione 22-03 dell'ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-02 che proroga e modifica la raccomandazione 17-02 per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2023 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2022 (in tonnellate)	Sbarchi consentiti 2022 (quantitativo totale adattato in tonnellate) ([1])	Totale catture 2022 (quantitativo in tonnellate)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate)	Fattore moltiplicatore ([2])	Fattore moltiplicatore addizionale ([3]) ([4])	Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti ([5]) (quantitativo in tonnellate)	Detrazioni da applicare nel 2023 (quantitativo in tonnellate)
BE	SRX	07D.	Razze	7d	134,000	136,500	137,765	100,93 %	1,265	/	/	/	1,265
BE	SRX	67AKXD	Razze	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k	814,000	1 207,000	1 209,702	100,22 %	2,702	/	/	/	2,702
DE	HER	4AB.	Aringa	Acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N	41 147,000	37 114,880	38 224,556	102,99 %	1 109,676	/	A ([6])	/	1 109,676
DE	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	71,000	72,800	92,797	127,47 %	19,997	1,00	/	/	19,997
DK	COD	03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	1 515,000	1 503,751	1 521,783	101,20 %	18,032	/	C ([6])	/	18,032
DK	COD	2A3AX4	Merluzzo bianco	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1 951,000	1 980,700	2 018,970	101,93 %	38,270	/	C ([6])	/	38,270
DK	HAD	03 A.	Eglefino	3a	2 225,000	2 508,851	2 735,449	109,03 %	226,598	/	C ([6])	/	226,598

DK	HER	5B6ANB	Aringa	6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b	/	/	8,077	n.p.	8,077	1,00	/		8,077
DK	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	2,038	n.p.	2,038	1,00	/	/	2,038
DK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	17,317	n.p.	17,317	1,00	/	/	17,317
DK	PRA	4N-S62	Gamberetto boreale	Acque norvegesi a sud di 62° N	200,000	203,000	205,041	101,01 %	2,041	/	/	/	2,041
DK	SPR	03 A.	Spratto e catture accessorie connesse	3a	8 422,000	20,186	34,428	170,55 %	14,242	1,00	/	/	14,242
DK	WHB	1X14	Melù	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	36 723,000	45 035,026	45 516,979	101,07 %	481,953	/	/	/	481,953
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14	51,000	58,000	59,069	101,84 %	1,069	/	/	/	1,069
ES	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	1 e 2b	9 688,000	9 290,212	9 409,547	101,28 %	119,335	/	A (6)	/	119,335
ES	COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	2 602,000	2 744,006	2 804,069	102,19 %	60,063	/	/	/	60,063
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	32,719	55,066	168,30 %	22,347	1,00	A	/	33,521

ES	HAD	1N2AB.	Eglefino	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	0,554	17,963	3 242,42 %	17,409	1,00	/	/	17,409
ES	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	35,447	n.p.	35,447	1,00	A	/	53,171
ES	POL	08C.	Merluzzo giallo	8c	149,000	172,001	173,627	100,95 %	1,626	/	/	/	1,626
ES	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	17,250	25,413	147,32 %	8,163	1,00	/	/	8,163
ES	REB	1N2AB.	Scorfano atlantico	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	106,000	103,211	104,593	101,34 %	1,382	/	/	/	1,382
ES	RJU	9-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 9	15,000	18,000	19,348	107,49 %	1,348	/	/	/	1,348
FR	JAX	4BC7D	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d	267,000	396,532	461,312	116,34 %	64,780	1,00	/	/	64,780
FR	RJE	7FG.	Razza dagli occhi piccoli	7f e 7 g	36,000	57,000	83,299	146,14 %	26,299	1,00	/	/	26,299
FR	RJU	8-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 8	13,000	23,000	24,081	104,70 %	1,081	/	/	/	1,081
IE	HER	6AS7BC	Aringa	6aS, 7b, 7c	1 236,000	1 267,563	1 298,400	102,43 %	30,837	/	/	/	30,837
IE	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	28,810	51,017	177,08 %	22,207	1,00	/	/	22,207
MT	ALB	MED	Tonno bianco del Mediterraneo	Mar Mediterraneo	41,190	41,190	49,876	121,09 %	8,686	1,00	/	/	8,686

NL	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	4,000	47,097	1 177,43 %	43,097	1,00	/	/	43,097
PL	MAC	2A34.	Sgombro	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4	/	/	10,934	n.p.	10,934	1,00	/	/	10,934
PT	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14	145,000	142,314	145,155	102,00 %	2,841	/	A ([6])	/	2,841
PT	RJU	9-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 9	15,000	32,000	33,907	105,96 %	1,907	/	/	/	1,907
SE	I/F	04-N	Pesce industriale	Acque norvegesi della zona 4	800,000	800,000	808,349	101,04 %	8,349	/	/	/	8,349

([1]) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2021 al 2022 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e in conformità all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

([2]) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente * sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

([3]) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

([4]) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2020, 2021 e 2022. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

([5]) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

([6]) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.